



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE**

**“TALETE”**

# Il Protocollo di Accoglienza Per Alunni BES/DSA

---

*A cura di: Prof.ssa Luisa Ercole*

*Approvato dal Collegio docenti in data 18/10/2017*

## Sommario

Il protocollo di accoglienza DES/DSA .....	3
Premessa .....	3
Breve descrizione del protocollo .....	3
Quadro normativo di riferimento .....	3
Destinatari .....	4
Finalità .....	4
Cosa si intende con alunni con B.E.S. ....	4
In quali casi è possibile identificare un alunno con B.E.S. ....	5
Chi e come identifica i casi di alunni con BES. ....	5
Le fasi del Protocollo di Accoglienza per alunni BES .....	6
I diversi ruoli nel Protocollo di Accoglienza per alunni BES .....	8
Procedura da seguire in caso di possibile DSA .....	11
Indicazioni Operative per gli esami di Maturità .....	12
Patto educativo Scuola-Famiglia per Alunni BES/DSA e Privacy .....	14

## Il protocollo di accoglienza DES/DSA

Il protocollo di accoglienza per gli alunni con *Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali* è uno strumento di **inclusione** all'interno del Liceo Scientifico Taletè. Esso permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente di Istituto.

### Premessa

#### Breve descrizione del protocollo

Il protocollo considera i seguenti punti:

- l'obbligatorietà del PDP (legge 170/2010),
- il raccordo con la famiglia,
- il ruolo della scuola e della famiglia prima della stesura del PDP, all'atto della consegna della certificazione diagnostica, durante la stesura del PDP e nel momento di valutazione (intermedia e finale) dello stesso,
- il monitoraggio del PDP,
- le pratiche didattiche inclusive e l'uso di strumenti compensativi.

#### Quadro normativo di riferimento

Con la direttiva dello scorso 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003.

La Direttiva amplia al di là dei DSA l'area delle problematiche prese in considerazione quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Essa inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, *“delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto*

*all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà"* (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una *"specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento"*. (Nota prot. 2563 22.11.2013)

## Destinatari

L'idea principale di questo documento operativo, funzionale all'accoglienza ed inclusione degli alunni con BES e con DSA, nasce dalla volontà di sviluppare una linea guida di informazione ed azione per docenti e genitori, in merito all'inclusione ed integrazione di alunni e studenti in situazione di difficoltà, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento.

Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: *gli alunni, la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, il Dirigente.*

## Finalità

Il Protocollo di Accoglienza ha la finalità di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;
- condividere e dunque rendere accessibile la modulistica essenziale di riferimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessita formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.
- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo,
- favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata,
- ridurre i disagi formativi , emozionali e relazionali connessi alla situazione,
- sensibilizzare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche dei D.S.A.,

## Cosa si intende con alunni con B.E.S.

Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni Educativi Speciali poiché viene riconosciuto che *"ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"* (direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).

Infatti per alcuni studenti può accadere che affrontare il percorso di apprendimento scolastico sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una risposta

adeguata per soddisfarli. Grazie al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali viene esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi dalla Legge 53/2003.

Negli ultimi decenni si è osservato che la dicotomia che veniva operata nelle scuole tra alunni con disabilità e alunni senza disabilità non rispecchia pienamente la complessità delle nostre classi, dove incontriamo studenti che vivono una difficoltà o uno svantaggio scolastico con caratteristiche assolutamente diverse da un alunno con l'altro e difficilmente inseribili nella discriminante tradizionale (disabilità/non disabilità).

### In quali casi è possibile identificare un alunno con B.E.S.

Le situazioni in cui l'apprendimento può essere difficoltoso o complesso sono molteplici.

Il MIUR ha identificato tre sotto-categorie di alunni con B.E.S.

1. alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della certificazione ai sensi della legge 104/92;
2. alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui si inseriscono:
  - D.S.A. – disturbi specifici dell'apprendimento (per il cui riconoscimento è necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai sensi della legge 170/2010);
  - deficit di linguaggio;
  - deficit delle abilità non verbali;
  - deficit della coordinazione motoria;
  - ADHD – deficit di attenzione e di iperattività;
3. alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.

### Chi e come identifica i casi di alunni con BES

Nel caso in cui uno studente presenti una disabilità oppure un D.S.A. è necessario che sia presentata alla scuola la certificazione e la diagnosi.

Alla famiglia spetta il compito di consegnare tempestivamente tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica di DSA) al Dirigente scolastico.

In tutti gli altri casi sono i docenti, in modo autonomo, a proporre e a motivare l'identificazione di bisogni educativi speciali degli studenti sulla base di considerazioni didattiche e pedagogiche.

### Strumento didattico per gli studenti con BES

Viene identificato un alunno con B.E.S. quando per apprendere ha bisogno di una didattica individualizzata e personalizzata.

*“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.*

*In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative*

*calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.” (Direttiva Ministeriale BES – 27 dic 2013)*

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) è un documento redatto dal coordinatore di classe, condiviso con tutti i docenti del consiglio di classe e con i genitori dell'alunno. Con il PDP si ha la “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.

## Le fasi del Protocollo di Accoglienza per alunni BES

Il cuore del protocollo di accoglienza è la **descrizione sistematica** e precisa delle diversi **fasi di attuazione**: deve esser chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni studente e per ogni membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere in atto, come devono esser effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle.

Il protocollo di accoglienza consiste in tre momenti principali:



Il primo momento è quello dell'**iscrizione** dell'alunno: le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata e l'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni, provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al *Dirigente Scolastico* e al *Referente d'Istituto per i DSA* la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP.

Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d'Istituto per i DSA concordano un primo **incontro informativo** con i genitori (e con l'alunno, qualora fosse maggiorenne) per descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento e per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica degli stessi.

Verranno, quindi, presentate le figure di riferimento della scuola, la normativa in vigore, la procedura di compilazione del piano didattico personalizzato, nonché le modalità didattiche attuate.

Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell'alunno, per divenire base su cui organizzare il piano didattico personalizzato.

In caso d'iscrizione alla classe prima, la determinazione della sezione, ad opera del Dirigente Scolastico, con il supporto della commissione composizione classi, dovrà aver cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità,

tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio Docenti (ad esempio l'indice di complessità delle classi), ed eventualmente, se necessario, sentendo il parere degli specialisti.

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno sarà di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti e sentito il parere del Referente d'Istituto per i DSA. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Referente d'Istituto per i DSA comunicare il nuovo inserimento al team didattico della classe coinvolta, presentando l'alunno al fine di predisporre il percorso di accoglienza e avviare il momento di osservazione funzionale alla stesura del piano didattico personalizzato. Tale incontro permetterà anche il passaggio di informazioni sulla storia personale e scolastica dello studente ricavate dal primo colloquio con la famiglia.

Non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) va redatto, firmato e consegnato in segreteria il PDP. Il PDP del Liceo Scientifico Taletè è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) sulla base del modello proposto dal MIUR e dall'Associazione Italiana Dislessia (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa>).

Il **consiglio di classe**, valutata la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno e condivisi gli esiti dell'osservazione effettuata circa il profilo dell'alunno e il percorso di apprendimento (per poter calibrare in modo mirato l'uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e predisporre adeguate modifiche alla didattica) redige una prima "bozza" del piano didattico personalizzato le cui linee essenziali erano state definite in precedenza con la famiglia.

Il piano didattico personalizzato viene sottoscritto dal consiglio di classe, dalla famiglia (è sufficiente la firma di uno dei due genitori, ma preferibile quella di entrambi), dall'alunno (qualora fosse maggiorenne) e dal Dirigente Scolastico.

La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e, infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno.

Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico personalizzato. Esse possono essere effettuate ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti.

Infine, Il documento verrà verificato al termine dell'anno scolastico per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scolastico potrà esser aggiornato ed eventualmente modificato se necessario).

La seguente tabella riassume chi fa cosa all'interno dei tre momenti.

Azione	Come/cosa?	Chi la mette in atto?	Quando?
<b>Iscrizione</b>			
Iscrizione	Effettuata dai genitori	Assistente amministrativo	Al momento dell'iscrizione
Consegna certificazione diagnostica	Effettuata dai genitori	Assistente amministrativo	Al momento dell'iscrizione Appena in possesso
Comunicazione iscrizione		Assistente amministrativo	Al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA
Controllo della documentazione		Dirigente Scolastico Referente d'Istituto per i DSA	
<b>Colloquio</b>			
Incontro preliminare con i genitori		Dirigente Scolastico Referente d'Istituto per i DSA	Dopo aver acquisito la documentazione
Incontro preliminare con lo studente (se maggiorenne)	Raccolta informazioni	Dirigente Scolastico Referente d'Istituto per i DSA	Dopo aver acquisito la documentazione
<b>Determinazione della classe</b>			
Attribuzione della classe	Criteri stabiliti Parere specialisti Indice di complessità delle classi	Dirigente Scolastico Referente d'Istituto per i DSA Commissione composizione classi	
Incontro preliminare	Passaggio di informazioni Predisposizione accoglienza Osservazione	Dirigente Scolastico Referente d'Istituto per i DSA Team docenti/consiglio di classe	Dopo l'attribuzione della classe

## I diversi ruoli nel Protocollo di Accoglienza per alunni BES

All'interno dell'Istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi, ma che concorrono insieme ad uno stesso obiettivo: **l'inclusione di tutti e di ciascuno**.

Per tale motivo è bene descrivere, all'interno del protocollo, i ruoli e i compiti di ognuno: il **Dirigente Scolastico**, il **Referente d'Istituto per i DSA**, gli **uffici di segreteria**, il **coordinatore di classe**, il **consiglio di classe**, il **Gruppo di Lavoro sull'Inclusione**, la **famiglia**, lo **studente**. Di seguito verranno descritte brevemente alcune azioni proprie di ogni figura.

### Il Dirigente Scolastico:

- accerta, con il Referente d'Istituto per i DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;
- garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente d'Istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;



- promuove, con il Referente d'Istituto per i DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- attiva con il Referente d'Istituto per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predisporre la trasmissione dei risultati alle famiglie.

#### **Il Referente d'Istituto per i DSA:**

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)
- collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- coordina, se presente, la commissione DSA nominata dal Collegio dei docenti;
- predispose nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;
- programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto;
- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;
- monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.

#### **L' ufficio di segreteria:**

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003);
- restituisce una copia protocollata al genitore;
- archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione aggiornata e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno;
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d'Istituto per i DSA dell'arrivo di una nuova documentazione.

#### **Il coordinatore di classe:**

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe;
- fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;
- collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
- valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;

- favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d'Istituto per i DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP e l'orientamento alla scuola secondaria di secondo grado.

#### **Il consiglio di classe:**

- approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;
- mette in atto azioni per la rilevazione precoce;
- utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;
- individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;
- comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente d'Istituto per i DSA e per tramite del coordinatore di classe);
- prende visione della certificazione diagnostica;
- inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima;
- crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
- redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d'Istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente;
- cura l'attuazione del PDP;
- propone in itinere eventuali modifiche del PDP;
- si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive;
- acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.

#### **Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione:**

- rileva gli alunni con BES presenti nell'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;
- redige il Piano Annuale per l'Inclusività al termine di ogni anno scolastico;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola.

#### **La famiglia:**

- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica,
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono l'alunno nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta il Referente d'Istituto per i DSA in caso di necessità.

Lo **studente** ha diritto a:

- una didattica adeguata;
- essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;
- un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;
- avere docenti preparati, qualificati e formati;
- usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;
- essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- una valutazione formativa;
- nel caso di alunno maggiorenne a prendere visione e sottoscrivere il relativo PDP.

## Procedura da seguire in caso di possibile DSA

Si può presentare la situazione in cui un insegnante riscontri in un alunno delle iniziali difficoltà di apprendimento, noti, quindi, segnali di rischio che si possono sinteticamente intravedere in:

- difficoltà motorie fini, cioè “disprassia” (difficoltà nella coordinazione e nel movimento);
- problemi attentivi e di concentrazione, notevole vivacità;
- problemi di memoria a breve termine;
- difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola;
- difficoltà nella riproduzione dei segni alfabetici e numerici,;
- difficoltà a scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole ortografiche;
- lettura di testi molto lenta o scorretta;
- comprensione di testi ridotta o difficoltosa;
- difficoltà nelle abilità di calcolo o nella scrittura e lettura del numero.

Per questo è essenziale, ogni volta che un insegnante o la famiglia avesse un dubbio, far sottoporre il ragazzo a valutazione da un esperto per effettuare una diagnosi.

Il docente, dopo il periodo di osservazione dell'alunno, dovrà segnalare il caso al coordinatore e al Consiglio di classe, al referente, al Dirigente Scolastico. Il coordinatore, poi, seguirà la procedura:

- ulteriore osservazione dell'alunno;
- implementazione di attività di recupero delle difficoltà da parte dei docenti della classe per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, si rende necessario convocare i genitori per informarli adeguatamente sulle problematiche rilevate e per orientarli a sottoporre l'alunno a valutazione diagnostica;

## Indicazioni Operative per gli esami di Maturità

In presenza di candidati all'esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la commissione d'esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, in relazione alle specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, di ciascun candidato.

Le commissioni d'esame dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (P.D.P.), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente che citiamo di seguito.

- D.P.R. n. 122/2009, art.10 -Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA):

*“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.”*

- DM n.5669/2011 di attuazione della legge n.170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – nonché dalle Linee Guida allegate al citato Decreto ministeriale.

Il DM n.5669/2011 individua, quindi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 170/2010, in base a quanto stabilito nell'art.1, *“le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università”*

In fase di predisposizione del *documento del 15 maggio* il consiglio di classe dovrà, quindi, inserire il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del DM n. 5669/2011:

*“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli **strumenti compensativi** e delle **misure dispensative adottate**”*

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, **solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in**

**corso d'anno** o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

In particolare, viene segnalata l'opportunità di prevedere **tempi più lunghi** di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito, invece, un percorso didattico differenziato, con **esonero dall'insegnamento della lingua straniera**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998**.

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, come chiarisce l'art.23 comma 3 dell'OM n.257/2017, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La commissione, quindi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nella normativa.

I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

Per i candidati all'esame di Stato privi di certificazione, ma individuati dal consiglio di classe come alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali è stato predisposto un P.D.P., la commissione d'esame dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, dovrà, quindi, tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), in base alla normativa vigente che citiamo di seguito.

- Direttiva 27.12.2012 : "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione"
- Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota n.1551 del 27 giugno 2013
- Nota n.2563 del 22 novembre 2013

Il consiglio di classe, quindi, a tutela del candidato con Bisogni Educativi Speciali, deve trasmettere alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame**, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate, conseguono il diploma conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

## **Patto educativo Scuola-Famiglia per Alunni BES/DSA e Privacy**

La redazione del Piano didattico personalizzato per alunni con BES rientra all'interno di un percorso istituzionale che prevede allo stesso tempo e in modo continuo la collaborazione sinergica della scuola e della famiglia. Come precisato nel capitolo 6 delle *Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento*, allegate al D.M. del 12 luglio 2011, in cui sono definiti i differenti ruoli spettanti alla comunità educante e alla famiglia–indicazioni peraltro estensibili a tutte le categorie di alunni con BES– la cooperazione avviene attraverso la stesura di uno specifico patto educativo che ha lo scopo di mettere nero su bianco alcuni punti salienti relativi all'azione che la scuola porrà in essere per l'alunno.

La questione tocca la sfera della privacy e nelle Linee guida citate, tra le indicazioni rivolte alla famiglia si legge che ad essa spetta la condivisione delle *"linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili"* (pp.24-25 cap.6).